

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1955

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

### CONGEDO, MATERA

Modifica dell'articolo 144 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo in cui è parte un organo delle procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata

*Presentata il 9 luglio 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trae origine dalla recente sentenza n. 121 del 21 maggio 2024 in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 144 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, « nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese ». La vicenda origina da un'ordinanza con la quale il giudice delegato del tribunale di Verona sollevava (nell'ambito di una procedura liquidatoria minore del quale era stato in-

vestito) questione di legittimità costituzionale dell'articolo 144 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, ravvisando, nella mancata estensione della disciplina ivi contemplata anche alla procedura di liquidazione controllata, la lesione del diritto di difesa e l'irragionevolezza della disposizione legislativa, che non consentirebbe anche alla procedura minore di raggiungere il fine del miglior soddisfacimento dei creditori. Nello specifico, il giudice *a quo*, nominato quale giudice delegato nell'ambito della procedura di liquidazione controllata di una società di costruzioni costituita in forma di società a responsabilità limitata, aveva accolto l'istanza di autorizzazione del liquidatore al fine di costituirsi nel giudizio di

reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura liquidatoria medesima; tuttavia, pur avendo il liquidatore dichiarato l'assenza di attivo, non aveva potuto ammettere la procedura al patrocinio a spese dello Stato, riguardando il combinato disposto di cui agli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 solo la liquidazione giudiziale e non rientrando l'ente debitore tra quelli ricompresi dall'articolo 119 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Il *vulnus*, in punto di diritto di difesa e di eguaglianza di trattamento di analoghe situazioni, ha così portato il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale. La Corte, con la sentenza citata, ha ritenuto la questione sollevata non soltanto ammissibile, ma anche fondata nel merito, avendo rilevato l'assenza di qualsiasi appiglio normativo che consentisse al giudice delegato di ammettere la procedura di liquidazione controllata, priva di attivo, al patrocinio a spese dello Stato. In tale quadro s'inserisce pertanto la presente iniziativa legislativa, composta da un solo arti-

colo, che, modificando l'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in coerenza con la sentenza della Corte costituzionale, vuole estendere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche alla procedura di liquidazione controllata nell'ambito del processo minore ad essa connesso, ove il decreto del giudice delegato attesti che non è disponibile il denaro necessario per le spese. La decisione della Corte pertanto, equiparando la liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale, costituisce un importante passo in avanti verso il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato a tutte le procedure regolate dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il patrocinio a spese dello Stato è uno strumento essenziale per rendere effettiva e immediata la possibilità di tutela dei diritti previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e per rendere concretamente fruibili i procedimenti affidati agli organismi di composizione della crisi, che fino ad oggi hanno avuto difficoltà ad affermarsi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. L'articolo 144 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« Art. 144. — (*Processo in cui è parte un organo delle procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata*) — 1. Nel processo in cui è parte un organo delle procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, l'organo della procedura si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio. ».

2. Le disposizioni dell'articolo 144 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle procedure fallimentari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



\*19PDL0099050\*